

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 499-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato della Repubblica nella seduta del 15 gennaio 1973*

*modificato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 novembre 1973 (V. Stampato n. 1586)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1973*

**Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Tipi di strutture e norme costruttive)

In tutti i Comuni della Repubblica gli edifici pubblici o privati, con sette o più piani entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Tipo di strutture e norme tecniche)

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi dai precedenti — con esclusione delle costruzioni in muratura — per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Tutti gli edifici sia pubblici che privati debbono essere realizzati in osservanza delle norme costruttive che saranno fissate con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale decreto dovrà essere emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere successivamente modificato con la medesima procedura ogniqualvolta occorra, per aggiornarlo al progredire della conoscenza dei fenomeni sismici.

Art. 2.

(*Abitati da consolidare*)

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitato, nessuna opera e nessun lavoro possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e pre-compresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Soppresso.

Art. 2.

(*Abitati da consolidare*)

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'Ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sinda-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore regionale alle opere pubbliche che decide con provvedimento definitivo.

TITOLO II

NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

CAPO I

NUOVE COSTRUZIONI

Art. 3.

(Opere disciplinate e gradi di sismicità)

Le norme di cui agli articoli seguenti disciplinano, nelle zone sismiche che sono indicate nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1, tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, salvo quelle disciplinate da leggi speciali.

Alle suddette zone sismiche sono attribuiti gradi di sismicità S, compresi tra 7 e 12.

Con il decreto di cui all'articolo 1 sono fissate le modalità di applicazione tecnica delle norme generali di progetto stabilite nella presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

co, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

TITOLO II

NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

CAPO I

NUOVE COSTRUZIONI

Art. 3.

(Opere disciplinate e gradi di sismicità)

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.

I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Contenuto delle norme tecniche)

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

(Sistemi costruttivi)

Gli edifici possono essere costruiti con:

- a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
- b) struttura a pannelli portanti;
- c) struttura in muratura;
- d) struttura in legname.

Art. 5.

(Altezza massima degli edifici)

L'altezza dei nuovi edifici, salve eventuali maggiori limitazioni stabilite da regolamenti locali, definita dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale al filo degli edifici stessi, non può superare i valori di cui alla seguente tabella A:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

Art. 5.

(Sistemi costruttivi)

Identico.

Soppresso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA A

TIPO DI STRUTTURA	N. piani	Grado sismicità	
		S ≤ 9	S > 9
Muratura . . .	1	4.00	4.00
Muratura . . .	2	7.50	7.50
Muratura . . .	> 2	11.00	7.50
Pannelli portanti .	—	25.00 m.	25.00 m.
Intelaiatura . . .	Nessuna limitazione		

Nelle strade o terreni in pendio le altezze massime di cui alla tabella A possono raggiungere i valori di cui alla tabella B purchè la media generale delle altezze delle fronti non superi i limiti di cui alla tabella A stessa:

TABELLA B

TIPO DI STRUTTURA	N. piani	Grado sismicità	
		S ≤ 9	S > 9
Muratura . . .	1	4.50	4.50
Muratura . . .	2	8.00	8.00
Muratura . . .	> 2	12.00	8.00
Pannelli portanti .	—	26.00 m.	26.00 m.
Intelaiatura . . .	Nessuna limitazione		

È consentita la realizzazione di piani cantinati o seminterrati, secondo le limitazioni di cui alla seguente tabella C:

TABELLA C

TIPO DI STRUTTURA	Piani cantinati o seminterrati	Altezza massima complessiva dei cantinati
Muratura . . .	1	4.00 m.
Pannelli portanti .	2	8.00 m.
Intelaiatura . . .	Nessuna limitazione	

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Per le costruzioni a pannelli portanti ove sia prevista la realizzazione di due piani cantinati le altezze massime di cui alle tabelle A e B sono diminuite di metri 3.

Art. 6.

*(Limitazione delle altezze
in funzione delle larghezze delle strade)*

Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati dall'articolo precedente, e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali, la distanza tra il fronte dell'edificio e il ciglio opposto della strada non deve essere inferiore a metri dieci; l'altezza massima h per ciascun fronte dell'edificio stesso non deve superare quella derivante dalla formula:

$$h = \sqrt{\frac{2 L}{\alpha} + \frac{4 A}{\beta}}$$

ove:

L = larghezza stradale;

A = larghezza dell'eventuale arretramento;

$\alpha = 0,028$;

$\beta = 0,018$.

Agli effetti del presente articolo deve intendersi:

a) per fronte dell'edificio, il contorno della proiezione in pianta dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornice e balconi aperti;

b) per strada, l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli nonchè lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;

c) per ciglio, la linea di limite della sede stradale e dello spazio di cui al punto b);

d) per sede stradale, la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Qualora un edificio presenti piani arretrati, le prescrizioni del presente articolo si applicano separatamente alle fronti dei singoli piani.

Art. 7.

(*Edifici contigui*)

Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico con la completa solidarietà strutturale.

Nel caso in cui due edifici contigui formino organismi statici indipendenti, essi, in deroga a quanto prescrive l'articolo 873 del codice civile, devono essere distanti fra loro di:

$$d(h) = \frac{h}{100}$$

ove $d(h)$ è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dal piano di spiccato delle strutture in elevazione.

La stessa distanza minima deve adottarsi anche in corrispondenza dei giunti di dilatazione di uno stesso edificio.

Art. 8.

(*Terreni edificatori*)

Per le costruzioni su pendii le indagini devono essere convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

È vietato costruire su terreni di fondazione suscettibili di liquidazione per azione dinamica o di elevata compressibilità.

Devono essere esaurientemente accertate le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumono valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 9.
(*Edifici in muratura*)

S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva. In particolare devono soddisfare ai requisiti precisati nel decreto di cui all'articolo 1.

Per tali costruzioni non è richiesto un calcolo di verifica alle azioni sismiche.

Art. 10.
(*Edifici con struttura a pannelli portanti*)

S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.

Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o pre-compresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 13.

La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

L'idoneità di tali strutture deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.
(*Edifici in muratura*)

Identico.

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Soppresso.

Art. 7.
(*Edifici con struttura a pannelli portanti*)

Identico.

Identico.

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 9.

Identico.

L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

(*Edifici con strutture intelaiate*)

S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:

- a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
- b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 13.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa.

Nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1 sono specificate le modalità tecniche relative.

Art. 12.

(*Disposizioni per le fondazioni*)

Il piano di posa delle fondazioni deve in ogni caso essere posto al di sotto della coltre di terreno vegetale o di terreno superficiale ricco di sostanza organica.

Nei terreni a grana fina il suddetto piano di posa deve essere spinto in profondità fino a superare almeno la zona entro la quale risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua; ciò indipendentemente dai risultati dei calcoli di cui all'articolo 16.

Il tipo di fondazione da adottare in relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto deve essere scelto dal progettista

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(*Edifici con strutture intelaiate*)

Identico.

Identico.

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 3.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

in base ai calcoli di cui all'articolo 16 con le seguenti prescrizioni:

a) le strutture di fondazione, specie se sorrette da pali, devono essere collegate tra loro da un reticolo di travi resistenti in ogni direzione;

b) nelle fondazioni su pali questi devono avere una armatura estesa a tutta la lunghezza e collegata a quella della struttura in elevazione.

Le fondazioni degli edifici in muratura possono essere realizzate con muratura ordinaria purchè si disponga sul piano di posa un cordolo di calcestruzzo armato.

Art. 13.

(Azioni sismiche)

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni orizzontali, ai momenti torcenti, alle azioni ribaltanti, ed alle azioni verticali, definite rispettivamente ai successivi paragrafi *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

I simboli usati sono raccolti nel seguente elenco:

Elenco dei simboli

- | | |
|----------------------|---|
| B | massima dimensione della pianta dell'edificio nella direzione delle forze orizzontali applicate; |
| C | coefficiente adimensionale dipendente dal periodo del primo modo di vibrazione dell'edificio; |
| D | massima dimensione della pianta dell'edificio, nella direzione ortogonale alle forze orizzontali applicate; |
| F_n | forza orizzontale applicata alla quota del solaio del piano « n »; |
| G_n | somma del peso proprio del piano « n » e del sovraccarico permanente su di esso gravante; |

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Azioni sismiche)

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3:

Soppresso:

soppresso;

soppresso;

soppresso;

soppresso;

soppresso;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

h_n quota del piano « n » dal piano di spiccato dalle fondazioni;

K_1, K_2 coefficiente adimensionale dipendente dal sistema costruttivo;

M_{tn} momento torcente agente al piano « n »;

N numero totale dei piani;

Q_n sovraccarico accidentale al piano « n »;

s coefficiente adimensionale dipendente dalla funzione a cui sono adibiti i locali del piano in esame;

$$W_n = G_n + s Q_n$$

$$W = \sum_{n=1}^N W_n$$

S grado di sismicità;

α coefficiente adimensionale dipendente dalle caratteristiche del terreno e del tipo di fondazione;

λ coefficiente adimensionale dipendente dalle grandezze B e D .

a) *Azioni orizzontali.*

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

Per ciascun sistema si definisce la risultante F come segue:

$$F = \frac{S - 2}{100} \alpha C K_1 W.$$

Il coefficiente necessario per il calcolo di W assume i valori segnati nella tabella che segue:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

soppresso;

soppresso.

Soppresso (*vedi lettera b*)

Soppresso.

Soppresso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA 1

LOCALE	Coefficiente s
Locali d'abitazione, ufficio, coperture	0,33
Locali pubblici, suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme, ospedali, eccetera)	0,50
Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale per spettacoli, chiese, tribune, eccetera), archivi, magazzini, biblioteche e contenitori, scale, eccetera	1,00

Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni diverse, il calcolo di W è eseguito separando i termini cui compete un diverso valore di s.

I valori dei coefficienti S, C, a e K₁ sono fissati nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1.

La risultante F è distribuita fra i singoli piani dell'edificio con la formula:

$$F_n = \frac{F W_n h_n}{\sum_n W_n h_n}$$

In corrispondenza del solaio più alto la relativa forza F_n deve essere raddoppiata.

Il punto di applicazione delle forze F_n coincide con la proiezione sul solaio del piano n del baricentro della massa W_n.

b) *Momenti torcenti.*

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente M_{tn} dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore di

$$M_{tn, \min} = (\sum_i F_i) \lambda D$$

I valori di λ sono fissati nel decreto di cui all'articolo 1.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso (vedi lettera c)

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

c) *Azione ribaltante.*

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere amplificati attraverso un coefficiente K_2 i cui valori sono stabiliti nel decreto di cui all'articolo 1.

d) *Azioni verticali.*

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso (*vedi lettera d*)

a) *Azioni verticali.*

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.

b) *Azioni orizzontali.*

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

c) *Momenti torcenti.*

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

d) *Momenti ribaltanti.*

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 14.

(Costruzioni di tipo particolare)

Per le costruzioni di tipo particolare, per le quali non esistano apposite leggi speciali ed alle quali non risultino applicabili in tutto o in parte le presenti norme, si prescrive una analisi teorica o sperimentale del comportamento dinamico secondo i criteri che sono fissati nel decreto di cui all'articolo 1.

Art. 15.

(Verifica delle strutture)

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 13 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con le altre azioni esterne, ad eccezione del vento, considerando per queste ultime gli interi sovraccarichi accidentali.

Le tensioni di esercizio che si destano per tali condizioni di carico devono essere contenute entro i limiti ammessi dalle norme o regolamenti vigenti all'atto esecutivo, facendo riferimento, quando siano previste, alle condizioni di carico eccezionale.

Art. 16.

(Verifica delle fondazioni)

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 10.

(Verifica delle strutture)

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

Soppresso.

Art. 11.

(Verifica delle fondazioni)

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come disposto dall'articolo 13.

Ai fini dell'eventuale calcolo dei cedimenti non è necessario tenere conto delle azioni sismiche.

In tutti i calcoli relativi alla fondazione si assumono valori particolarmente prudenziali delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, quali possono dedursi dalle prove geotecniche.

Nel calcolo dei muri di sostegno la spinta viene assunta pari a quella agente in assenza di azioni sismiche maggiorata in relazione all'altezza del muro e alle caratteristiche dei terreni di fondazione ed a tergo del muro stesso, secondo quanto è stabilito nel decreto di cui all'articolo 1.

Per i fronti di scavo libero, a carattere definitivo, devono eseguirsi le relative verifiche di stabilità, tenendo conto delle azioni sismiche orizzontali come disposto dal primo comma.

Art. 17.

(*Deroghe*)

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle presenti norme quando sussistano ragioni particolari dovute: al tipo di struttura, alla sua funzionalità o ad esigenze urbanistiche ed architettoniche che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza.

Possono altresì essere concesse deroghe quando lo studio dei terreni e delle strutture è stato condotto con metodi più affinati di quelli prescritti nelle presenti norme.

Le deroghe sono concesse dal Ministero dei lavori pubblici, previa apposita istrutto-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 12.

(*Deroghe*)

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dal Ministro dei lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

Soppresso.

Soppresso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ria da parte dell'Ufficio del genio civile competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 18.

(Piano regolatore)

Tutti i Comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II e quelli di cui all'articolo 2 debbono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adottare un piano regolatore generale, ovvero adottare una variante al piano regolatore, nel caso di piani già esistenti.

In detto piano regolatore debbono fra l'altro essere previsti, ai fini della presente legge, interventi particolari di risanamento dei vecchi quartieri, a mezzo di appositi piani particolareggiati.

Tutti i Comuni del territorio della Repubblica, colpiti da eventi sismici che abbiano determinato distruzioni superiori al 15 per cento, devono provvedere ad adottare, entro sei mesi dal sisma, un piano regolatore ovvero, ove questo già esista, provvedere alla sua revisione ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Trascorsi i termini fissati dal primo e terzo comma la Regione convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine la Regione nomina un commissario per la designazione dei progettisti, o per l'adozione del piano e per i successivi adempimenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici)

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonchè sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO II

RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI

Art. 19.

(Sopraelevazioni)

È consentita la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge.

È consentita la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale o precompresso, in acciaio e a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

Art. 20.

(Riparazioni)

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

I criteri sono fissati nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1.

Art. 21.

(Edifici di speciale importanza artistica)

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II

RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI

Art. 14.

(Sopraelevazioni)

È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

Art. 15.

(Riparazioni)

Identico.

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Art. 16.

(Edifici di speciale importanza artistica)

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO III

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Art. 22.

(Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti)

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sem-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO III

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Art. 17.

(Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti)

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonchè dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

prechè non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Art. 23.

(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile competente.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decide con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

Art. 24.

(Registro delle denunce dei lavori)

In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui all'articolo precedente.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 34.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Identico.

Identico.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 19.

(Registro delle denunce dei lavori)

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al precedente articolo 17.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TITOLO III

REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 25.

(Sanzioni)

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge e nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

Art. 26.

(Accertamento delle violazioni)

Gli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 34, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del genio civile competente.

L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Art. 27.

(Sospensione dei lavori)

L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO III

REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 20.

(Sanzioni penali)

Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.

Art. 21.

(Accertamento delle violazioni)

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Identico.

Art. 22.

(Sospensione dei lavori)

L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.

L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Art. 28.

(Procedimento)

Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Art. 29.

(Esecuzione d'ufficio)

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'Ufficio del genio civile provvede, se del caso, con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.

Identico.

Art. 23.

(Procedimento)

Identico.

Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Art. 24.

(Esecuzione d'ufficio)

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30.

(Competenza del provveditore alle opere pubbliche)

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il provveditore regionale alle opere pubbliche ordina, con provvedimento definitivo, sentito il comitato tecnico-amministrativo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione alle norme della presente legge o al decreto interministeriale di cui all'articolo 1 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 29.

Art. 31.

(Comunicazione del provvedimento al Genio civile)

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

Art. 32.

(Modalità per la esecuzione di ufficio)

Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell'articolo 29 è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per la esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal Prefetto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

(Competenza del presidente della giunta regionale)

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 26.

(Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile)

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

Art. 27.

(Modalità per la esecuzione di ufficio)

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio ci-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 33.

(Utilizzazione di edifici)

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei Comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del genio civile che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

Art. 34.

(Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli Uffici del genio civile e degli Uffici tecnici erariali provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 23.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le costruzioni, le ripara-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.

Identico.

Identico.

Art. 28.

(Utilizzazione di edifici)

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

Art. 29.

(Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18.

I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

*(Costruzioni in corso
in zone di nuova classificazione)*

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purchè la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

Il provveditore alle opere pubbliche può per edifici pubblici o di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

Qualora però la costruzione non fosse conforme al disposto di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dai citati articoli.

Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'Ufficio del genio civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Identico.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

*(Costruzioni in corso in zone sismiche
di nuova classificazione)*

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purchè la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.

Identico.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'Ufficio del genio civile entro 30 giorni dalla recezione della denuncia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.

Art. 36.

(Provvedimenti sostitutivi del prefetto)

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici.

In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.

Art. 37.

(Costruzioni in zone già dichiarate sismiche).

Le costruzioni in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge potranno essere ultimate secondo il progetto già approvato.

Fino alla data di pubblicazione del decreto medesimo si applicano, nelle zone sismiche indicate nell'elenco allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, in luogo delle prescrizioni tecniche contenute nel titolo II della presente legge, quelle del titolo II della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.

L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla recezione della denuncia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

Identico.

Art. 31.

(Provvedimenti sostitutivi del prefetto)

Identico.

Art. 32.

(Costruzioni in corso e progetti già approvati)

Le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente articolo 30.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 38.

(Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 28.

Art. 39.

Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 33.

(Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 23.

Art. 34.

Identico.